

Prot. G.U. n. 15PCA
Stagione Sportiva 2024/2025

DELIBERAZIONE DEL GIUDICE UNICO

Il Giudice Unico,

LETTO il referto arbitrale e relativo rapporto della gara n. 612 tra BLACKOUT BASKET TV / COTONIFICIO MEOLESE del 14.04.2025;

VISTO lo statuto del C.S.I.;

VISTO il Regolamento Nazionale, le norme per l'Attività Sportiva e per la Giustizia Sportiva, contenute in "Sport in Regola", validi per la corrente stagione;

VISTO il "Massimario delle Sanzioni";

VISTO il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2024;

VISTO il Regolamento locale per la disciplina Basket "Estratti del Regolamento – Campionato Provinciale 2024/25";

CONSIDERATO che il giocatore di Blackout Basket TV, Moro Federico, ad azione di gioco interrotta a causa di un fallo antisportivo comminato a carico di un giocatore della squadra avversaria, reagiva entrando in contatto con l'avversario ed iniziando a provocarlo fisicamente. Per questo motivo veniva espulso. Uscendo dal campo inveiva nei confronti dell'ufficiale di gara. Il pubblico di casa si rivolgeva in maniera offensiva nei confronti dell'ufficiale di gara.

RITENUTO che la condotta del giocatore di Blackout Basket TV, Moro Federico, sia da sanzionare. La società Blackout Basket TV sia da sanzionare in quanto non si è attivata per far cessare il comportamento del pubblico.

P.Q.M.

- Commina a carico del Sig. **Moro Federico**, tesserato di Blackout Basket TV, la sanzione di n. 3 giornate di squalifica, di cui 2 giornate per condotta gravemente provocatoria nei confronti del giocatore avversario e 1 giornata per linguaggio offensivo nei confronti dell'ufficiale di gara, da scontarsi nelle prime gare utili ed € 35 di multa.

- Commina a carico della società **Blackout Basket TV** l'ammenda di € 15.

Treviso, lì 24.04.2025

il G.U.